



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

* * * * *

Medaglia d'oro al Valor Militare

AREA SICUREZZA - POLIZIA LOCALE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI “ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN MINORE DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ... DEL

ART. 1 - FINALITÀ - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, offrendo un’agevolazione pratica in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, massimamente in prossimità di strutture o servizi ove risulti di norma difficoltosa.

Il D.L. n. 121 del 10 settembre 2021 - convertito in Legge n. 156 del 09 novembre 2021 - e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*”, ha stabilito all’art. 1 c. 3 le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di permesso speciale, denominato appunto «permesso rosa» introducendo, altresì, il nuovo art. 188 bis del D.lgs 30 aprile 1992 n.285 “*Sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni?*” che disciplina la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, consentendo agli enti proprietari della strada la possibilità di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti.

Il presente Regolamento disciplina norme e modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Cassino, negli stalli così detti “rosa” riservati ed istituiti ai sensi del Codice della Strada e della Deliberazione della Giunta comunale n. 324 del 01/09/2022.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **donne in stato di gravidanza:** donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- **genitori con un bambino di età non superiore ai due anni:** i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- **stallo rosa:** aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.).

CORPO DI POLIZIA LOCALE

P.zza De Gasperi - Cassino

Tel. 0776 298432

PEC: polizialocale.cassino@pec.it - EMAIL: poliziamunicipale@comunecassino.it

- **permesso rosa**: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile).

ART. 3 - OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento sono tutte le aree di sosta, appositamente identificate ed individuate da provvedimenti di viabilità e Deliberazioni di Giunta, di cui all'articolo precedente, le cui caratteristiche tecniche sono definite dalla normativa di settore (C.d.S. e suo Regolamento di Esecuzione e Attuazione), nonché il processo di rilascio dell'autorizzazione e del relativo permesso.

ART. 4 - SOGGETTI

Gli stalli di sosta riservati sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti di apposito permesso, come disposto dalla normativa vigente. Il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere donna residente nel Comune di Cassino, ed in fase di gravidanza attestata con certificato medico rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata;
- b) essere genitore residente nel Comune di Cassino, di un bambino di età non superiore a due anni.

ART. 5 - MODALITÀ DI RILASCIO DEL PERMESSO ROSA

I soggetti che, stante il possesso dei requisiti precedentemente indicati, desiderano avvalersi della facoltà loro riservata dalla normativa vigente, dovranno presentare istanza mediante la compilazione di apposita modulistica, reperibile sul Sito web Istituzionale della Città di Cassino, debitamente compilata e sottoscritta, allegando la documentazione necessaria, specificata all'interno del modulo stesso.

Il modulo può essere:

- ritirato direttamente presso lo sportello del front-office del Comando di Polizia Locale durante gli orari di apertura al pubblico;
- scaricato in formato pdf dal sito istituzionale del Comune di Cassino: www.comune.cassino.fr.it;

Lo stampato compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e completo degli allegati richiesti, pena la non ammissibilità della domanda, dovrà pervenire tramite posta certificata all'indirizzo istituzionale del Comune: servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it oppure, presentato personalmente all'Ufficio Protocollo negli orari di sportello.

L'istanza dovrà contenere:

- a) copia fronte-retro di valido documento di identità e codice fiscale;
- b) n.2 fotografie recenti in formato tessera del richiedente o dei richiedenti;
- c) certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della data presunta del parto.
- d) attestazione di versamento di €.15,00 (quindici/00) con causale "oneri istruttori per rilascio *permesso rosa*", da effettuare secondo le prescrizioni del C.A.D., D.Lgs.82/2005.

Anche l'istanza da presentare per l'estensione di validità del *permesso rosa* dovrà contenere quanto previsto nelle lettere a) e d) del precedente comma, oltre al precedente *permesso* scaduto di validità.

Il modulo prevederà la presenza delle necessarie dichiarazioni inerenti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all'istruttoria del procedimento, da rendere a cura del richiedente ai sensi dell'art.18 della L.241/1990 e degli artt.46 e 47 del dpr 445/2000.

CORPO DI POLIZIA LOCALE

P.zza De Gasperi - Cassino

Tel. 0776 298432

PEC: polizialocale.cassino@pec.it - EMAIL: poliziamunicipale@comunecassino.it

L'Ufficio preposto provvederà a valutare le richieste pervenute e a rilasciare il "permesso rosa" entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il permesso rosa potrà essere successivamente ritirato presso lo sportello del front-office del Comando di Polizia Locale durante l'orario di apertura al pubblico.

ART. 6 - VALIDITA' ED UTILIZZO DEL PERMESSO ROSA

Il "permesso rosa" copre uno spazio temporale che va dallo stato della gravidanza, documentato, fino al compimento dei due anni del bambino.

Il "permesso rosa" rilasciato durante lo stato di gravidanza documentata sarà valido fino al 15° giorno dalla data del parto. Durante questi 15 giorni potrà essere richiesta la proroga della validità del permesso già esistente fino al 2° anno di età del nascituro, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio della nascita del bambino.

Il "permesso rosa" rilasciato successivamente al parto sarà valido fino al compimento dei due anni del bambino.

Al compimento del secondo anno di età del bambino il "permesso rosa" cesserà naturalmente della propria validità e sarà in carico al/alla richiedente la restituzione all'Ufficio che ne ha curato l'emissione.

Qualora venissero a mancare o a cessare, per qualsiasi motivo, i requisiti per il quali il "permesso rosa" è stato rilasciato è a carico del/della richiedente la restituzione all'Ufficio che ne ha curato l'emissione.

Il "permesso rosa" è strettamente personale; l'utilizzo, così come previsto dalla normativa vigente, è riservato alla "donna in stato di gravidanza" o ai "genitori del bambino di età non superiore a due anni".

Si specifica che NESSUNO oltre i TITOLARI indicati sul retro del permesso possono farne uso; quest'ultimo non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi.

Il contrassegno può essere utilizzato solo con il veicolo che al momento dell'arrivo e della partenza trasporti l'intestatario del tagliando oppure gli intestatari con al seguito figlio minore di età non superiore a 02 (due) anni.

Successivamente la data del parto il "permesso rosa" deve essere utilizzato unicamente con la presenza del minore. In tal caso, la fruizione del permesso rosa è tassativamente legata alla presenza del minore, condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano beneficiare.

L'esposizione sul veicolo del "permesso rosa" durante la sosta deve essere in "originale".

L'esposizione di copie fotostatiche, riproduzioni, imitazioni o qualsiasi altro documento che non sia il permesso in originale non sono ritenuti validi; i trasgressori e/o gli utilizzatori saranno perseguiti a norma delle Leggi vigenti.

Il "permesso rosa" consente la sosta esclusivamente all'interno degli "stalli rosa" debitamente segnalati, con riferimento all'art.188-bis del NCdS, su tutto il territorio nazionale. Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a diversamente abili di cui all'art.188 del NCdS, né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del NCdS, quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta. Inoltre non è condizione ostacolante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, prevista dagli artt.159 e 215 del NCdS e dagli artt.354 e 397 del Regolamento di esecuzione e attuazione, dpr 495/1992.

L'improprio utilizzo del permesso nella circolazione stradale sarà sanzionato a norma delle violazioni previste dal vigente Codice della Strada.

Durante il periodo di sosta del veicolo all'interno degli spazi riservati e denominati "spazi rosa", il "permesso rosa" deve essere esposto sulla parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente

CORPO DI POLIZIA LOCALE

P.zza De Gasperi - Cassino

Tel. 0776 298432

PEC: polizialocale.cassino@pec.it - EMAIL: poliziamunicipale@comunecassino.it

visibile e leggibile in tutte le sue parti al fine di poter consentire, agli organi preposti di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, i dovuti controlli.

Sulla parte frontale del permesso sono riportati: il numero progressivo, la data di scadenza, l'Ente che lo ha rilasciato;

Sulla parte posteriore del permesso sono riportati: i nomi degli autorizzati;

Per il bambino minore di anni 02 (verrà) rilasciato un solo contrassegno che riporterà il nome del genitore richiedente o di entrambi i genitori se espressamente richiesto sull'istanza.

Al fine di poter garantire un uso razionale e corretto degli "stalli rosa" consentendone un impiego a rotazione a tutti gli aventi titolo, si dispone, come prescritto all'articolo 7 comma 1 lettera d), di regolamentare la sosta dei veicoli all'interno degli "stalli rosa" con una limitazione oraria per un limite massimo consecutivo di 2 ore dalle ore 08:00 alle ore 20:00, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

Ai sensi dell'art. 157 comma 6 è fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile, tramite apposito dispositivo, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.

Tale regolamentazione sarà resa nota agli utenti mediante l'apposizione della segnaletica prevista dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.

Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia "al servizio" del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in vista con la dovuta diligenza da parte del titolare, ai fini del controllo sull'osservanza delle norme.

Entro gg.30 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata.

ART. 7 - CESSAZIONE DEL PERMESSO ROSA

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione di entrambi in un tempo massimo di giorni 30 in originale; detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

ART. 8 - DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del *permesso rosa*, l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto già previsto dall'art. 5 del presente regolamento, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero al precedente *permesso* qualora deteriorato.

Il nuovo *permesso* avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

ART. 9 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

ART. 10 - NORME FINALI

In caso di presenza di norme incompatibili con il presente Regolamento, contenute in altre disposizioni comunali precedentemente approvate, esse sono da ritenersi abrogate: il presente Regolamento entrerà in vigore non appena ne verrà dichiarata l'immediata eseguibilità dalla Giunta Comunale della Città di Cassino attraverso apposita Deliberazione che ne disponga l'approvazione.